

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Provincia di Pordenone



COMUNE DI SESTO AL REGHENA

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE IN USO DI
INFRASTRUTTURE COMUNALI AD
OPERATORI DEI SERVIZI DI
TELECOMUNICAZIONE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 9 di data 10.05.2016

Capo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità con cui gli operatori dei servizi di telecomunicazione possono far uso, nei propri interventi di realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione, di Infrastrutture Comunali in luogo di proprie infrastrutture.
2. Resta inteso che la realizzazione di proprie infrastrutture da parte degli operatori resta disciplinata dagli altri regolamenti comunali in materia.
3. Il presente regolamento si ispira ai principi di cui alle seguenti normative:
 - a. D.Lgs n°507 del 15.11.1993;
 - b. L.R. n°14 del 31.05.2002 e succ. mod. ed int.;
 - c. D.Lgs n°259 del 01.08.2003;
 - d. L.R. n°19 del 11.11.2009 e succ. mod. ed int.;
 - e. L.R. n°3 del 18.03.2011 e succ. mod. ed int.;
 - f. D.Lgs n°33 del 15.02.2016.

Art. 2 - Definizioni

1. Nell'ambito del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a. **Infrastruttura Comunale:** ogni cunicolo, intercapedine, pozzetto, chiusino, canale coperto e non, cavidotto, tesa aerea sia su palo che a muro, ed ogni altra struttura interrata e non, purché di proprietà dell'Amministrazione Comunale, utilizzabile per il passaggio e/o l'appoggio di infrastrutture per la realizzazione di reti di telecomunicazione.
 - b. **Concessionario:** un qualunque operatore in possesso delle autorizzazioni di legge all'esercizio di infrastrutture di telecomunicazioni per la fornitura al pubblico, sia diretta che indiretta, di servizi di telecomunicazioni di cui al D.Lgs. 259/2003.
 - c. **Concedente:** l'Amministrazione Comunale di Sesto al Reghena.

Art. 3 - Principi ispiratori dell'attività del Comune

1. L'attività del Concedente nel predisporre in proprio e nell'autorizzare altri a realizzare infrastrutture di telecomunicazione, si ispira al principio secondo cui il sottosuolo è un bene ed una riserva di natura pubblica, la cui utilizzazione può essere autorizzata secondo criteri di programmazione e pianificazione concertata con gli operatori in modo da consentire l'uso razionale del sottosuolo ed il coordinamento degli interventi dei diversi operatori. Ciò anche mettendo a disposizione degli operatori le infrastrutture comunali.
2. Il Concedente programma e realizza le proprie infrastrutture, utilizzabili, ove possibile e non eccessivamente oneroso, anche per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni da parte degli operatori, nel rispetto dei seguenti principi:
 - a. concomitanza di interventi di altri enti pubblici ed operatori per poter realizzare anche proprie infrastrutture nel rispetto delle normative e senza arrecare pregiudizio ed oneri ai soggetti che stanno effettuando tali interventi.
 - b. mette disposizione le infrastrutture comunali realizzate, laddove risultino disponibili, per gli operatori interessati.
 - c. coordina l'azione dei vari operatori e degli altri enti pubblici al fine di ottimizzare i costi di realizzazione dei vari interventi e diminuire i disagi nei confronti dei cittadini.

- d. rende pubblico, secondo la logica degli Open Data, l'insieme delle infrastrutture comunali utilizzabili da parte degli operatori indicandone quantità, qualità e caratteristiche, così da facilitarne l'uso da parte degli operatori.

Capo II

Disposizioni particolari

Art. 4 - Uso prioritario di infrastrutture comunali

1. Ove il Concedente lo ritenga utile, nel quadro dell'attività di programmazione e coordinamento dell'uso ottimale del sottosuolo, potrà richiedere agli operatori, nella realizzazione delle loro infrastrutture di telecomunicazione, l'utilizzo prioritario delle infrastrutture comunali disponibili in luogo della realizzazione di infrastrutture proprietarie da parte dell'operatore stesso.
2. Il Concedente si riserva altresì la possibilità, a fronte di una richiesta da parte di un operatore di realizzazione proprie infrastrutture di telecomunicazione, di prendersi in carico la realizzazione di tutta o parte dell'infrastruttura indicata dal richiedente e di concederla poi in uso quest'ultimo in base a quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 5 - Concessione d'uso delle infrastrutture comunali

1. Anche contestualmente ad altre istanze per la realizzazione di infrastrutture o opere a servizio di impianti di telecomunicazione, gli operatori potranno presentare una SCIA per la concessione in uso di specifiche infrastrutture comunali da utilizzarsi per la realizzazione di tali impianti. Stante la possibile capienza limitata, in termini di possibilità di supporto alla realizzazione di impianti di telecomunicazioni, delle infrastrutture comunali utilizzabili, saranno adottati i seguenti principi nelle concessioni d'uso anche concorrenti:
 - a. la SCIA dovrà essere rispettosa, pena il respingimento, delle normative vigenti in materia di realizzazione di impianti anche considerando un possibile utilizzo promiscuo delle stesse infrastrutture, oltre ad essere compatibili con le finalità d'uso originarie.
 - b. più istanze che fossero concorrenti su di una stessa porzione di infrastruttura saranno prese in considerazione in ordine di presentazione delle relative istanze.
 - c. la concessione d'uso ad un nuovo Concessionario, che seguirà alla SCIA, per una porzione già precedentemente concessa anche ad altri operatori, non dovrà comunque compromettere o limitare l'uso da parte di quest'ultimi tenendo conto dei diritti effettivamente acquisiti con le concessioni già rilasciate.
 - d. Il Concedente potrà comunque rifiutarsi di concedere l'uso di parti delle infrastrutture comunali esclusivamente nei seguenti casi:
 - l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
 - indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità; l'indisponibilità può avere riguardo anche a necessità future del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessità siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto;
 - l'inserimento di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità sia oggettivamente suscettibile di determinare o incrementa il rischio per l'incolumità, la sicurezza e la sanità pubblica, ovvero minacci l'integrità e la sicurezza delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 61, di recepimento della direttiva 2008/114/CE, recante l'individuazione e la

designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione o, ancora, determini rischio di grave interferenza dei servizi di comunicazione progettati con altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica;

- siano disponibili, a condizioni eque e ragionevoli, mezzi alternativi di accesso all'ingrosso all'infrastruttura fisica, adatti all'alta velocità.

I motivi del rifiuto devono essere esplicitati per iscritto entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda d'accesso. In caso di rifiuto, si procederà come disposto dal D.Lgs n°33 del 15.02.2016 .

2. L'eventuale concessione in uso delle infrastrutture comunali sarà a titolo gratuito, salvo gli oneri e le condizioni di cui ai successivi articoli ed al Disciplinare Tecnico, allegato al presente Regolamento, per farne parte integrante.
3. La concessione in uso di una porzione di infrastruttura comunale non è mai da intendersi a titolo esclusivo potendosi il Concedente riservare di concedere a più operatori ogni singola porzione delle proprie infrastrutture.
4. Il procedimento di concessione o di diniego all'uso di porzioni di infrastrutture comunali si concluderà da parte dell'ufficio competente entro 60 gg dalla richiesta presentata a quest'ultimo o dalla notifica all'ufficio competente della richiesta da parte dell'ufficio che gestisce la pratica principale in cui questa richiesta è inserita.
5. Ogni concessione d'uso rilasciata è da intendersi di principio di tipo non esclusivo anche quando l'atto di concessione di fatto esaurisce le potenzialità della porzione di infrastruttura concessa in uso.
6. Il Concedente si riserva comunque, nel rispetto dei diritti derivanti dalle concessioni già rilasciate, di utilizzare le infrastrutture comunali per propri usi. L'uso per fini propri da parte del Concedente delle infrastrutture comunali avrà priorità assoluta rispetto ad ogni altra richiesta, a qualsiasi titolo, di concessioni da parte di operatori e potrà dunque costituire diniego motivato ad eventuali richieste.
7. I lavori conseguenti alla concessione di utilizzo delle infrastrutture comunali, e comunque tutti quelli oggetto del Contratto di Concessione, dovranno essere eseguiti ai sensi dell'allegato Disciplinare Tecnico.

Art. 6 - Proprietà delle infrastrutture comunali date in concessione

1. La proprietà di infrastrutture comunali, ancorché concesse in tutto o in parte ad operatori per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione, resta esclusiva del Concedente. Ciò anche a seguito di interventi di miglioramento, potenziamento e/o manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, effettuati, a norma del presente regolamento, da parte degli operatori concessionari.

Art. 7 - Modifica delle infrastrutture comunali ad opera del Comune

1. L'infrastruttura comunale concessa in uso potrà essere aggiornata, ampliata e modificata secondo le necessità insindacabili del Concedente.
2. Il Concedente darà avviso a tutti gli operatori interessati, in virtù di concessioni già rilasciate, alla porzione di infrastruttura oggetto di intervento entro 3 mesi dall'inizio dei relativi lavori.
3. Le spese inerenti gli interventi progettati sulle strutture, gli elementi costruttivi che fanno parte dell'infrastruttura, nonché tutte le opere ed i lavori necessari per la eventuale disattivazione e riattivazione, temporanea rimozione e re-installazione di quanto installato a propria cura sulla tratta di infrastruttura oggetto di intervento, restano a carico dei titolari delle concessioni.
4. Tutti gli operatori titolari di concessioni sulla tratta interessata, sono obbligati alla cooperazione sia con gli altri titolari di concessione che con il Concedente al fine della buona riuscita dell'intervento deciso dallo stesso.

5. Gli operatori interessati all'intervento avranno comunque la facoltà, in luogo di sottostare agli oneri derivanti dall'intervento deciso dal Concedente di recedere dalla concessione e/o optare per l'utilizzo, in alternativa, di altre porzioni di infrastruttura comunale. La concessione di porzioni alternative sarà valutata con priorità rispetto alle nuove richieste di concessione concorrenti.
6. Anche le eventuali migliorie, espansioni o ampliamenti di cui al comma precedente, effettuate sulla infrastruttura civile comunale, resteranno nella proprietà piena ed esclusiva del Concedente.

Art. 8 - Modifica delle infrastrutture comunali ad opera dei titolari di concessione

1. Eventuali aggiornamenti, ampliamenti e/o modifiche potranno essere effettuate anche da parte di uno o più operatori titolari di concessione su una certa porzione di infrastruttura comunale, al fine di adeguarla alla posa di servizi di telecomunicazione, sempreché non risulti pregiudizievole all'uso e finalità originarie dell'infrastruttura comunale.
2. Resta inteso che in sede di richiesta da parte degli interessati:
 - a. deve essere acquisito consenso da parte di tutti gli operatori aventi diritti sulla medesima porzione di infrastruttura, ove interessati dall'intervento;
 - b. deve essere esplicitato come saranno ripartire le spese tra gli operatori aventi diritti sulla medesima porzione di infrastruttura;
 - c. non potranno essere previste spese, di nessuna natura, a carico del Concedente;
 - d. le opere dovranno essere previamente autorizzate dal Concedente, ed il promotore si farà carico di quanto necessario al perfetto ripristino. A tal fine l'autorizzazione sarà subordinata al rilascio di garanzia fideiussoria come determinata all'art. del Regolamento per l'esecuzione di lavori in sede stradale.
3. Anche le eventuali migliorie, espansioni o ampliamenti introdotto da parte degli operatori titolari di concessione, effettuate sulla infrastruttura civile comunale, diverranno proprietà piena ed esclusiva del Concedente.

Art. 9 - Manutenzione delle infrastrutture comunali concesse in uso ad opera del Comune

1. I costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle Infrastrutture comunali, per la parte relativa ai servizi pre-esistenti (illuminazione pubblica e condotte fognarie), anche se concesse in uso, nonché i costi per l'attività di manutenzione e gestione delle infrastrutture tecnologiche di proprietà dei vari soggetti interessati, sono a carico dei singoli soggetti proprietari delle stesse.

Art. 10 - Indisponibilità, totale o parziale, della Infrastruttura

1. Durante il periodo di durata delle concessioni d'uso relative a porzioni di infrastruttura comunale, potrebbe accadere, per qualsiasi ragione dipendente e non, dalla volontà del Concedente (quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tranciamenti di cavidotti, troncamenti di funi, collasso di cavedi tubazioni o cunicoli, etc.), che alcune porzioni di infrastruttura si rendano indisponibili. Il Concedente, nel caso, si impegna ad intervenire per il ripristino delle stesse entro un tempo massimo di 3 mesi, salvo che lo stesso non intenda avvalersi delle possibilità di revoca delle concessioni stabilite dal presente regolamento. In tal caso il Concessionario potrà chiedere l'utilizzo di altre infrastrutture comunali; tale domanda sarà valutata con priorità rispetto alla richiesta di nuove concessioni.
2. Nessun risarcimento o danno sarà dovuto ai Concessionari per tale periodo di indisponibilità dell'infrastruttura, né per la revoca della concessione.

Art. 11 - Danni causati dai Concessionari

1. Nel caso in cui, un Concessionario causi danni di qualsiasi natura, al Concedente ed agli altri Concessionari, in una medesima porzione di infrastruttura comunale, questi è tenuto a rifonderli totalmente. In ogni caso il Concedente è sollevato da ogni responsabilità nei confronti di terzi per tali danni.
2. Sono esclusi i casi in cui l'evento dannoso si sia verificato per cause non dipendenti dall'infrastruttura di telecomunicazione posta in essere dal concessionario o per forza maggiore.
3. Ai fini del presente articolo, per causa di forza maggiore si intende qualsiasi evento di qualunque natura non imputabile ad una Parte e/o al di fuori del suo ragionevole controllo, inclusi, a titolo meramente esemplificativo: guerre, sommosse, ribellioni; terremoti, incendi, alluvioni, allagamenti, condizioni metereologiche insolite ed eccezionali avverse che impediscano di svolgere i lavori di realizzazione della Infrastruttura; sabotaggi (relativi ad una Parte e/o terzi subcontraenti di una Parte); divieti e/o impedimenti disposti da leggi e/o disposizioni regolamentari, atti della Pubblica Autorità, cambiamenti nella legislazione vigente e nei regolamenti e procedure di enti e/o amministrazioni coinvolti nella realizzazione dell'Infrastruttura.
4. Nei casi di danni per le cause di forza maggiore sopra indicate, ciascuna parte provvederà a propria cura e spese per la parte di propria competenza.

Art. 12 - Ulteriori obblighi, limitazioni ed oneri

1. La concessione d'uso di porzioni dell'infrastruttura comunale avviene secondo lo stato di fatto e di diritto di quest'ultima senza alcun obbligo di miglioria o intervento da parte del Concedente. Gli operatori richiedenti le concessioni sono tenuti a prendere visione prima della richiesta e non potranno porre contestualmente condizioni o vincoli per il loro uso.
2. Al fine di non arrecare pregiudizio ai rispettivi diritti sulla Infrastruttura, il Concedente e tutti i soggetti titolari di concessioni d'uso, relative a porzioni della infrastruttura comunale, si obbligano a comunicarsi reciprocamente e preventivamente ogni attività, intervento o notizie ed informazioni di cui fossero venuti in possesso riguardanti la medesima e che possano arrecare danno o pregiudizio all'uso delle stesse.
3. Potendo essere le infrastrutture oggetto di concessione, principalmente e non esclusivamente utilizzate per la erogazione di altri servizi pubblici (quali Gas, Energia Elettrica, Illuminazione pubblica, Acquedotto, etc.), resta inteso che ogni intervento da parte degli operatori titolari di concessione non deve pregiudicare ed essere compatibile con la funzione di erogazione di pubblico esercizio attinente l'infrastruttura in questione.
4. Il Concedente e tutti i Concessionari di porzioni di infrastruttura comunale, sono tenuti a garantire l'accesso alle stesse per l'operatività legate all'esercizio o le necessarie ispezioni sulle stesse da parte di tutti gli altri soggetti a ciò interessati.
5. Al momento della decadenza o revoca di una concessione d'uso di porzioni della infrastruttura comunale, il Concessionario è tenuto a rimuovere, a proprie spese, ogni componente su di essa essa installato per gli scopi della concessione.
6. Il Concedente terrà costantemente aggiornata la documentazione e la cartografia che documenta la situazione di disponibilità ed utilizzo delle infrastrutture comunali; questi si farà anche carico di effettuare le necessarie comunicazioni, ove previste, verso il catasto nazionale delle infrastrutture di cui all'art. 6-bis del D.L. 133/2014.

Art. 13 - Durata della concessione

1. La concessione rilasciata a ciascun operatore richiedente avrà la durata di venti (20) anni.
2. Decorso tale termine, la concessione potrà essere rinnovata per ulteriori 20 anni qualora il Concedente rilevi il permanere dell'interesse pubblico e/o non vi siano, in quel momento, motivi normativi ostativi. Il rinnovo di concessioni già rilasciate avrà priorità, nell'ambito della stessa porzione di infrastruttura comunale, rispetto all'eventuale rilascio di nuove concessioni nei confronti di altri richiedenti l'uso per quella stessa porzione.
3. Il Concedente potrà procedere a revoca, in tutto o in parte, di una concessione esclusivamente per motivi di interesse pubblico o per manifesta volontà di dismettere la porzione di infrastruttura comunale interessata. In tal caso l'intenzione di procedere a revoca dovrà essere comunicata e motivata ai Concessionari interessati alla porzione di infrastruttura comunale oggetto della revoca, con anticipo di almeno 3 mesi.
4. I Concessionari ai quali è stata notificata la revoca, hanno la facoltà di utilizzare percorsi alternativi per garantire l'eventuale continuità di funzionamento dei propri impianti; per tale motivo potranno anche far richiesta d'uso di altre porzioni alternative di infrastruttura comunale. Tali richieste d'uso saranno considerate con maggiore priorità, nell'ambito della stessa porzione di infrastruttura comunale, rispetto all'eventuale rilascio di nuove concessioni nei confronti di altri richiedenti l'uso per quella stessa porzione.
5. Resterà comunque prioritario, su tale tipo di richiesta e per la stessa porzione di infrastruttura comunale, il rinnovo di concessione alla scadenza naturale.

Art. 14 - Decadenza della concessione

1. Le concessioni d'uso rilasciate in base al presente regolamento, si intenderanno automaticamente risolte, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, nel caso in cui venga dato inizio a procedure di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o a qualsivoglia altra procedura che denoti il venir meno della solvibilità o dell'affidabilità complessiva dei relativi concessionari.
2. Le concessioni decadranno di diritto anche nei casi in cui i Concessionari non rispettino, anche dopo richiamo scritto, gli obblighi e le prescrizioni del presente regolamento.

Art. 15 - Foro competente

1. Per eventuali controversie sulla materia oggetto del presente regolamento, il foro competente è quello di Pordenone.

ALLEGATO A - Disciplinare tecnico

A - Prescrizioni tecniche per posa cavi entro tubazione esistente

Il cavo in fibra ottica verrà posto all'interno delle condotte comunali mediante posa diretta dello stesso in promiscuità con i cavi elettrici della pubblica illuminazione o mediante posa di sottotubazione con singolo monotubo ovvero con tritubo liscio.

La posa del cavo dovrà avvenire esclusivamente attraverso i pozzetti di ispezione; non dovranno essere in alcun modo effettuati ingressi lungo il tratto di cavidotto.

Gli ingressi con nuovo cavidotto nei pozzetti di ispezione esistenti dovranno essere opportunamente sigillati con malta cementizia.

B - Prescrizioni tecniche per scavi e ripristini lungo la strada

La condotta di nuova posa verrà interrata in una trincea della larghezza minima necessaria, ad una profondità non inferiore a ml. 1,00 e posizionata a non meno di ml. 1,00 dal ciglio bitumato verso il centro strada se in carreggiata e ad oltre ml. 1,00 dal ciglio bitumato verso campagna se in banchina, salvo sia diversamente concordato in modo formale con i competenti uffici comunali.

Gli scavi per la posa di condotte, quando la profondità o la natura del terreno lo richiedono, verrà opportunamente sostenuto da idonei casseri e sbadacchiature.

Qualora la trincea, anziché in banchina, interessi il nastro bitumato, si dovrà preventivamente tagliare la pavimentazione con mezzi idonei e, soltanto dopo, eseguire lo scavo della trincea stessa. Tutto il materiale di scavo proveniente dai lavori non potrà venire riutilizzato ma portato a rifiuto; il reinterro sarà eseguito con materiale arido, sopra il quale verrà steso uno spessore di cm. 40 di misto stabilizzato minuto ed accuratamente costipato meccanicamente.

Gli scavi per gli attraversamenti stradali dovranno essere eseguiti a metà larghezza stradale per volta mantenendo ed assicurando il transito sulla rimanente parte della carreggiata restando vietato procedere alla escavazione della seconda metà della strada se prima non sia stato ricostruito in condizioni di agevole transitabilità il piano viabile della prima metà.

In ogni caso, i ripristini del piano viabile bitumato dovranno essere eseguiti attraverso la stesa di "binder chiuso" per uno spessore finito di almeno cm. 6 per tutta la sezione dello scavo (da realizzarsi preferibilmente alla fine di ogni giornata lavorativa, e comunque a chiusura di ciascuna settimana); le successive ricariche, per le quale sarà impiegato il conglomerato bituminoso asphaltico, (pezzatura 0 - 8 mm.) si eseguiranno ogni qualvolta che si determinano avvallamenti a seguito di assestamenti naturali (che il Concessionario ha l'obbligo di sorvegliare e ripristinare), e, allorquando l'intervento avrà raggiunto un assetto stabile, si provvederà alla stesa del manto di usura per uno spessore reso minimo di cm. 3.

Il piano viabile bitumato manomesso per gli attraversamenti dovrà essere ripristinato per una larghezza minima di ml. 5,00 oltre la larghezza dello scavo, previa fresatura del manto di usura esistente.

Nei parallelismi, in carreggiata, la sede stradale bitumata dovrà essere rimessa in pristino stato ed il manto dovrà essere rifatto per tutta la larghezza della sede stradale su tutto il tratto interessato dai lavori previa fresatura del manto stradale esistente.

Previo verifica del Servizio Tecnico Comunale, all'interno dei centri abitati e comunque dove l'innalzamento della quota stradale possa dare problemi, dovrà essere eseguita la fresatura di tutto il manto bituminoso esistente e quello nuovo dovrà essere realizzato in modo da non superare la quota preesistente; dovrà essere garantito in ogni caso lo sgrondo delle acque meteoriche alle caditoie stradali, e dove si rende necessario, si dovrà provvedere alla rimessa in quota dei chiusini esistenti.

Nei marciapiedi, il piano pedonale dovrà essere completamente rifatto come esistente per l'intera larghezza del marciapiede stesso, lungo l'intero tratto interessato dai lavori.

Le eventuali cordonate danneggiate o rimosse, dovranno essere ricollocate sul posto rispettando le quote originarie, con sostituzione dei pezzi danneggiati.

I lavori, eseguiti a regola d'arte, dovranno essere continuamente sorvegliati allo scopo di riportare in quota gli assestamenti naturali, ed il Concessionario sarà responsabile sotto tutti gli aspetti, della manutenzione e perfetta rimessa in quota, mediante asfaltatura, dei pozzetti e chiusini installati. Qualora i lavori di scavo, eseguiti in presenza di piante d'alto fusto, ne interessassero l'apparato radicale, il Concessionario dovrà garantirne la stabilità.

C - Norme generali per gli attraversamenti del corpo stradale

Il Concessionario sarà responsabile, sotto tutti gli aspetti, della manutenzione e perfetta rimessa in quota del piano stradale, lungo l'attraversamento eseguito, comprendendo tra le opere anche la sistemazione di eventuali pozzetti e chiusini installati.

Per il ripristino sono obbligatorie le norme di cui al precedente paragrafo B .

D - Oneri e responsabilità del richiedente.

Il Concessionario assume ogni responsabilità in ordine alla sicurezza del pubblico transito, adottando tutte le misure e cautele necessarie ponendo e mantenendo in opera tutte le segnalazioni di pericolo prescritte dal Nuovo Codice della Strada.

Il Concessionario medesimo è completamente responsabile di eventuali danni a persone, cose e animali che si dovessero verificare in dipendenza ai lavori eseguiti.

Resta inteso inoltre che il Concedente, nonché il relativo personale dipendente si intendono sollevati da qualsiasi molestia anche giudiziaria, o richiesta di risarcimento danni a persone, cose o animali di terzi a seguito dei lavori infrastrutturali di cui al presente Disciplinare Tecnico. In particolare, qualora la condotta interferisse con tubazioni, cavidotti, cavi elettrici, condotte fognarie, condotte di acquedotto, condotte del gas od altro, il Concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, e previo accordi con gli Enti proprietari, a sistemare tali intersezioni.

Il Concessionario dovrà altresì provvedere, sempre a sua cura e spese, alla costante e perfetta manutenzione dell'opera e, qualora il Concedente intendesse apportare modifiche od allargamenti alla strada che comportassero alla rimozione od il diverso collocamento degli impianti, è tenuto a provvedervi sempre a sua cura e spese senza aver alcun diritto ad indennità di sorta.

Si fa presente infine che, per i successivi tre anni dalla data di ultimazione dei lavori di cui trattasi, non saranno rilasciate di norma, autorizzazioni comportanti la rottura della sede stradale. I lavori formanti oggetto della richiesta dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte iniziati entro quattro mesi dalla sottoscrizione della relativa concessione, ed ultimati entro __ (nota 1) __ giorni naturali e consecutivi dall'inizio degli stessi, pena la decadenza della concessione stessa.

Nota 1: il termine temporale per l'ultimazione dei lavori viene stabilito con il Concessionario.

E - Indennizzo per variazioni planimetriche e/o altimetriche e per occupazioni temporanee.

Nessun indennizzo potrà essere preteso dal Concessionario per eventuali variazioni planimetriche od altimetriche apportate dal Concedente al percorso, e nemmeno per la temporanea occupazione, in tutto o in parte, con qualsiasi opera/mezzo dell'area concessa.

F - Occupazione spazi pubblici

L'occupazione del suolo/sottosuolo pubblico sarà calcolato sulla base del vigente Regolamento Comunale per la T.O.S.A.P. .

Sommario

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	2
Art. 2 - Definizioni	2
Art. 3 - Principi ispiratori dell'attività del Comune	2
Art. 4 - Uso prioritario di infrastrutture comunali.....	3
Art. 5 - Concessione d'uso delle infrastrutture comunali.....	3
Art. 6 - Proprietà delle infrastrutture comunali date in concessione	4
Art. 7 - Modifica delle infrastrutture comunali ad opera del Comune	4
Art. 8 - Modifica delle infrastrutture comunali ad opera dei titolari di concessione.....	5
Art. 9 - Manutenzione delle infrastrutture comunali concesse in uso ad opera del Comune	5
Art. 10 - Indisponibilità, totale o parziale, della Infrastruttura.....	5
Art. 11 - Danni causati dai Concessionari	6
Art. 12 - Ulteriori obblighi, limitazioni ed oneri	6
Art. 13 - Durata della concessione	7
Art. 14 - Decadenza della concessione.....	7
Art. 15 - Foro competente	7
A - Prescrizioni tecniche per posa cavi entro tubazione esistente.....	8